



Consiglio delle  
autonomie locali  
della provincia di Trento

REG\_CAL

Prot. 0000334 del 19/04/2017



Trento, 14 aprile 2017

PF/et

*Ai Signori Sindaci  
dei Comuni trentini  
- LL.SS -*

*e p.c. Egregio Signor  
dott. Roberto Andreatta  
Dirigente Servizio Trasporti pubblici  
Provincia autonoma di Trento  
Piazza Dante, 6  
38122 TRENTO*

**OGGETTO:** segni distintivi per le autovetture in servizio di autonoleggio con conducente (NCC) e violazioni dell'art. 85, comma 4 bis, del Codice della Strada. *Comunicazione.*

Con la presente, su segnalazione del Servizio Trasporti Pubblici della PAT, si sollecita l'attenzione dei competenti Uffici comunali circa l'osservanza dei requisiti e delle condizioni preordinate al rilascio delle autorizzazioni per noleggio con conducente previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*), sulla base del *Regolamento tipo* approvato dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 278 dd. 23 febbraio 2015) ai sensi della disciplina indicata nell'art. 39 ter L.P. 16/1993.

In particolare, si richiama il profilo relativo alle specifiche caratteristiche che contraddistinguono le autovetture adibite al servizio NCC sulla base di quanto previsto dalla norma di legge, art. 12, comma 5, L. 21/1992 (*Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta 'noleggio' e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura 'NCC' inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo*) come, eventualmente, declinate nell'ambito della relativa disciplina regolamentare.

Si ricorda che il mancato rispetto delle predette caratteristiche circa l'apposizione dei segni distintivi è sanzionato dall'art. 85, commi 4 e 4bis, del DLgs. 285/1992 - *Codice della strada* (4. *Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680 e, se si tratta di autobus, da euro 422 ad euro 1.697. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 4.bis Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 322. Dalla violazione consegue la sanzione*



Consiglio delle  
autonomie locali  
della provincia di Trento

*amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.)*

Gli uffici dello scrivente sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Il Presidente  
dott. Paolo Gianmoena

